CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 30 marzo 1981

relativa all'aumento del numero dei giudici della Corte di giustizia

(81/208/Euratom, CECA, CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 32,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 165,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 137,

visto che nel memorandum del 21 luglio 1978 la Corte di giustizia ciede che sia aumentato il numero dei giudici,

considerando che l'aumento della mole di lavoro della Corte di giustizia giustifica un ulteriore aumento di un'unità del numero dei giudici ;

considerando che occorre adattare l'articolo 32, primo comma, del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, l'articolo 165, primo comma, del trattato che istituisce la Comunità economica europea e l'articolo 137, primo comma, del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, per tener conto dell'aumento del numero dei giudici che compongono la Corte di giustizia ;

considerando che occorre adattare l'articolo 32 ter, secondo comma, del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, l'articolo 167, secondo comma, del trattato che istituisce la Comunità economica europea e l'articolo 139, secondo comma, del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, affinché il rinnovamento parziale riguardi alternativamente sei e cinque giudici ;

considerando che, per assicurare il funzionamento del sistema di rinnovamento previsto, occorre anticipare al 6 ottobre 1982 la data di scadenza del mandato del giudice che sarà nominato per occupare per la prima volta il posto istituito mediante la presente decisione,

DECIDE :

Articolo 1

L'articolo 32, primo comma, del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, l'articolo 165, primo comma, del trattato che istituisce la Comunità economica europea e l'articolo 137, primo comma, del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica sono sostituiti dal testo seguente :

« La Corte di giustizia è composta di undici giudici ».

Articolo 2

L'articolo 32 ter, secondo comma, del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, l'articolo 167, secondo comma, del trattato che istituisce la Comunità economica europea e l'articolo 139, secondo comma, del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica sono sostituiti dal testo seguente :

« Ogni tre anni si procede a un rinnovamento parziale dei giudici. Esso riguarda alternativamente sei e cinque giudici ».

Articolo 3

Il mandato del giudice che occuperà per la prima volta il posto istituito mediante la presente decisione scade il 6 ottobre 1982.

Fatto a Bruxelles, addì 30 marzo 1981.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. BRAKS